

ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

AVVERTENZA - Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

1. INTERMEDIARIO PRINCIPALE:

TELEPASS BROKER S.r.l.

Sede legale: Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)

N° Iscriz. RUI: nr. B000590579, Sezione B (Broker)

2. INTERMEDIARIO COLLABORATORE, ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE:

TELEPASS S.p.A.

Sede legale: Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)

N° Iscriz. RUI: nr. E000601244, Sezione E

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a. Telepass Broker S.r.l. agisce su incarico del cliente.
- b. Il contratto non viene distribuito in collaborazione orizzontale con altri intermediari ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Sezione II: Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Telepass Broker S.r.l. non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private, né rilascia alcuna raccomandazione personalizzata.

Telepass Broker S.r.l. non distribuisce in modo esclusivo prodotti di una o più Imprese di assicurazione.

Telepass Broker S.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione e non fornisce consulenza.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta da Telepass Broker S.r.l per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da una commissione calcolata in una percentuale del premio di assicurazione ed è incluso nel premio lordo complessivo pagato dal contraente.

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

- b.** Fermo che, per legge, sono comunque ammesse esclusivamente le seguenti modalità di pagamento dei premi:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto c. gli intermediari iscritti nella sezione B del Registro, se non sono autorizzati all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, comunicano al contraente che il pagamento dei premi all'intermediario o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice.

con riferimento al contratto proposto, l'importo del premio viene addebitato sul conto indicato dal cliente per il pagamento del servizio Telepass e dunque regolato mediante mezzo di pagamento elettronico, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni di contratto.

- c.** Telepass Broker s.r.l. è autorizzato all'incasso dei premi ai sensi dell'accordo sottoscritto dall'impresa, pertanto il pagamento dei premi effettuato all'intermediario Telepass Broker S.r.l. ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private.



N.B.: Nel caso il broker abbia ricevuto autorizzazione all'incasso dei premi per conto dell'Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 118 C.A.P. e dell'art. 65 Reg. IVASS n. 40/2018 il pagamento del premio eseguito al broker ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e impegna l'Impresa o, in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici, ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto. In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito in buona fede al broker non ha immediato effetto liberatorio e, conseguentemente, non impegna l'Impresa, o in caso di coassicurazione tutte le imprese coassicuratrici, ad assicurare la copertura assicurativa oggetto del contratto.